REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° /2016 in data 26/05/2016, promossa

da

con il patrocinio degli avv. [redacted] ALESSIO e , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in - 31100 TREVISO

attori / opponenti

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, con il patrocinio degli avv. , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in - 31100 TREVISO

convenuta / opposta

e con l'intervento di

PENELOPE SPV SRL, con il patrocinio dell'avv. , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in - 31100 TREVISO

terza intervenuta ex art. 111 CPC

***

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),**

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.6.2019, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

per gli attori

"*Nel merito, in via principale:*

STUDIO BORTOLETTO & PARTNERS

Firmato Da: BAGGIO CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 84dc628c6e8cb14

determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (cfr. Trib. Milano 11710/2016).

Un giudizio maggiormente articolato si impone invece quanto alla determinatezza / determinabilità delle relative clausole contrattuali. Condivide questo giudice l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui occorre che nella clausola siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (v. Tribunale Padova 1363/2011, Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, Tribunale Torino 23 luglio 2003, Tribunale Milano 29.6.2002, Tribunale Piacenza 2012): l'onere di specifica indicazione e determinazione è pregnante in relazione al fatto che l'istituto di cui si discute viene in vario modo considerato (viene ad es. indicato come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte anche oltre il limite dello stesso affidamento) e si sono affermate nella prassi creditizia applicazioni non univoche da parte del sistema bancario (ad esempio, in alcuni casi la commissione viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, in altri sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo ecc.). Alla luce di ciò la richiamata giurisprudenza di merito esige condivisibilmente, per ritenere che la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto sia determinata o determinabile, la specifica indicazione degli elementi necessari per calcolarla e dunque non solo percentuale e periodicità di addebito ma anche criteri di calcolo.

Nel caso di specie, invece, le CMS erano determinate solo nella loro misura percentuale, senza l'indicazione dei criteri di calcolo, il che rende le relative pattuizioni nulle per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente necessità di espungere le relative poste dal conto.

***

Risulta altresì parzialmente fondata l'eccezione relativa all'illegittimo addebito di commissioni e spese non pattuite. Nel contratto di apertura di c/c del 1997 non si riscontra la pattuizione di alcuna tipologia di spesa, mentre i contratti di affidamento del 2006 e del 2011 disciplinano esclusivamente la misura della condizione economica "*diritti di segreteria*" comprese le "*commissioni per la stampa e l'invio di documenti di sintesi*". Tutte le spese non pattuite devono quindi essere espunte.

Non vi è poi alcuna valida pattuizione delle valute, il che comporta la necessità di ricalcolare il saldo del conto ordinando i saldi per data contabile e non per data valuta.

***

Sulla scorta dei principi sinora illustrati il CTU ha provveduto a ricalcolare il corretto saldo del conto corrente oggetto di causa, accertando che lo stesso alla data del 4.12.2015 avrebbe dovuto essere non a debito per € 94.551,02, bensì a credito per € 59.082,83.

Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e deve altresì essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla correntista di pagamento delle somme

STUDIO BURTOLETTO & PARTNERS

Firmato Da: BAGGIO CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 84dc628c6e8cb14

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA a pagare a E C. SAS la somma di € , oltre ad interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo effettivo;
3. condanna CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA a rifondere agli attori , le spese di lite del presente giudizio per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, liquidate in € per esborsi ed € per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
4. condanna PENELOPE SPV SRL a rifondere agli attori , le spese di lite del presente giudizio per la fase decisoria, liquidate in € per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
5. pone in via definitiva le spese di CTU a carico solidale della convenuta CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA e dell'intervenuta PENELOPE SPV SRL, da dividersi in parti uguali nei rapporti interni.

Così deciso in Treviso, il 21 ottobre 2019

Il giudice

- Dott. Carlo Baggio -

STUDIO BORTOLETTO & PARTNERS

Firmato Da: BAGGIO CARLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 84dc628c6e8cb14